COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 GENNAIO 1972

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

| 1 | PAG. |
|---|------|
| Proposta di legge (Discussione e approva- zione): | |
| LUCIFREDI e LUZZATTO: Modifiche e inter- pretazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali (3939) | 401 |
| PRESIDENTE 401, 403, 404, 405, | 407 |
| BIONDI | |
| Bosco | 406 |
| DI PRIMIO | 406 |
| GALLONI | 405 |
| LATTANZI | 406 |
| LUCIFREDI, Relatore 402, 404, | 407 |
| Luzzatto | 404 |
| RESTIVO, Ministro dell'interno 405, | 407 |
| ROBERTI | |
| Tuccari | |
| otazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 408 |
| | |

La seduta comincia alle 12,10.

verbale della seduta precedente.

(È approvato).

BRESSANI, Segretario, legge il processo

Discussione delle proposte di legge Lucifredi e Luzzatto: Modifiche e interpretazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali (3939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Lucifredi e Luzzatto: « Modifiche e interpretazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali».

Desidero rendere nota agli onorevoli colleghi la seguente lettera inviatami dal Presidente della Camera dei deputati: « Mi permetto richiamare la Sua attenzione sulla proposta di legge Lucifredi-Luzzatto n. 3939. Come ella sa, alcune incertezze interpretative sulla legge istitutiva dei tribunali amministrativi regionali hanno determinato una vera paralisi nella trattazione di un ampio campo di controversie amministrative, particolarmente delicate ed urgenti. In considerazione di questa straordinaria, obiettiva e pressante necessità riguardante l'ordinamento della giustizia amministrativa del nostro paese, le sarò grato se, in deroga eccezionale alla regola di correttezza costituzionale che impone la sospensione dell'attività legislativa durante una crisi di Governo, ella vorrà convocare la Commissione I a brevissima scadenza per l'esame

della proposta di legge prima richiamata. La ringrazio e saluto molto cordialmente ».

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgere la relazione.

LUCIFREDI, Relatore. Ringrazio il Presidente della Camera dei deputati e lei, signor Presidente, per la sollecita convocazione della Commissione in seguito all'invito che risulta dalla lettera, che non conoscevo. Si tratta di una circostanza di eccezionale urgenza e delicatezza, in nome della quale credo che facciamo bene a legiferare, al di là delle regole di più larga correttezza sulla sospensione dell'attività legislativa durante le crisi di Governo.

Che cosa si è verificato per la legge sui tribunali amministrativi regionali? Sappiamo quanto a lungo sia rimasto giacente il provvedimento, dopo la sua approvazione, qui, nell'ottobre 1970. Il Senato, un anno dopo, la approvò, con numerosi emendamenti e dopo molte perplessità. Quando vi riferii qui, dopo il ritorno del testo dal Senato, dissi che non tutto era perfetto né nel nostro testo originario, né nel testo del Senato, ma che l'urgenza di porre riparo al vuoto legislativo, dopo tanti anni di attesa, consigliava di fare nascere i tribunali amministrativi regionali senza ulteriori indugi, salvo proporre poi delle modifiche e, soprattutto, delle integrazioni indispensabili per assicurare un fecondo passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

Non prevedevo però, allora, che potesse nascere il dubbio interpretativo, che è sorto, invece, in sede di Consiglio di Stato, non pensavo, cioè, che dalla coordinazione degli articoli 38 e 42 della legge si potesse dedurre che il Consiglio di Stato, coll'entrata in vigore della legge, fosse senz'altro spogliato della competenza delle cause tutte relative ad enti locali (ad esempio controversie elettorali, ricorsi in materia edilizia ed altre situazioni del genere), spostandosi questa competenza, fin dalla data di entrata in vigore della legge, ai tribunali amministrativi regionali, che dovranno insediarsi solo in data da fissarsi nei sei mesi successivi alla entrata in vigore medesima.

Questa interpretazione, che è prevalsa in sede di Consiglio di Stato, ha avuto effetti gravi per la giustizia amministrativa. I ruoli dei giudizi da trattarsi sono stati decurtati dei nove decimi delle cause pendenti dinanzi alla V sezione del Consiglio di Stato, che sono state cancellate dal ruolo, e per cui è stato disposto l'invio dei fascicoli ai tribunali regionali, pur sapendo che questi non potranno entrare in funzione prima di giugno.

A questa situazione, è sorta logicamente una vibrata protesta degli avvocati amministrativisti, stupiti che dal Parlamento si fosse creato, colla nuova legge, uno stato così aberrante, per cui cause per loro natura urgenti. come quelle elettorali, restavano irrimediabilmente ferme per almeno sei mesi e per lo stesso tempo su tutti gli atti adottati da enti locali sarebbe mancata la possibilità di chiedere la sospensiva dei provvedimenti impugnati, come tanto di frequente avviene ed è esigenza impellente di giustizia. Tutto questo perché il Consiglio di Stato si ritiene già incompetente, e i tribunali regionali ancora non sono in funzione.

Per evitare ciò, da parte degli ambienti giudiziari interessati e da parte dell'ordine degli avvocati si è chiesto che si risolvesse alla meglio il problema. È stato ottenuto, innanzi tutto, che non si facesse luogo alla spedizione in periferia dei fascicoli delle cause pendenti. È stata disposta, dal Consiglio di Stato, la rimessione di una causa all'adunanza plenaria, perché risolvesse il quesito in via interpretativa, ma la relativa udienza ancora non è stata fissata. Si è chiesto soprattutto l'intervento urgente del legislatore con un decreto-legge o con un provvedimento legislativo.

È in questo spirito che, venuto a conoscenza di questo stato di cose, dopo aver partecipato a molte riunioni in varie sedi, e dopo aver sottoposto la questione all'onorevole Luzzatto, che è entrato nel medesimo ordine di idee, abbiamo presentato con lui questo provvedimento, formulato in un testo, che ha avuto il crisma dell'approvazione della presidenza del Consiglio di Stato ed il consenso pieno dell'ordine degli avvocati. Speriamo, quindi, che nuovi dubbi non abbiano a sorgere, ove esso si approvi.

Qual è il contenuto di questo nuovo testo? In sostanza esso non comporta innovazioni sostanziali nei confronti delle disposizioni fondamentali che ispirano la legge. Avevamo stabilito, nella nostra prima formulazione di essa, che ai tribunali amministrativi regionali le competenze sarebbero state attribuite per alcune materie subito, alla data della loro costituzione, e per altre un anno dopo (soprattutto per quelle già di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria), in modo da consentire ai tribunali stessi di fare il proprio rodaggio, con un minor numero di cause. Questo nostro orientamento non è piaciuto al Senato, che ha voluto una più rapida attuazione del nuovo ordinamento e ha ridotto la dilazione da un anno a tre mesi. La nostra divergenza fu quindi solo per la durata della dilazione del trasfe-

rimento della competenza di certe materie, ma pieno fu il nostro accordo. Sulla permanenza totale della competenza del Consiglio di Stato, secondo le norme attuali, fino all'insediamento dei tribunali amministrativi regionali. Può darsi che questa nostra volontà la abbiamo espressa male: è certo, però, che questo fu il pensiero concorde dei due rami del Parlamento, che, di fronte ai dubbi insorti, qui ribadiamo, pur introducendo nuove prescrizioni, che sono accoglimenti di voti giustificati, che nelle sedi interessate sono stati espressi.

All'articolo 1, dunque, si regolano/i termini di devoluzione della competenza e, sulla base delle richieste avanzate unanimemente da tutti gli interessati anche per evitare dubbi e complicazioni per casi singoli, si elimina la distinzione tra i due gruppi di materie, facendo decorrere l'integrale attribuzione delle competenze dalla data di insediamento dei nuovi tribunali. Dico « dalla data di insediamento », mentre nel testo su cui riferisco si parla di tre mesi dopo la data di insediamento. Senonché questo termine, a ragion veduta, non mi sembra né logico né giusto, perché non c'è motivo per cui i futuri giudici amministrativi, dopo insediati, debbano stare tre mesi inoperosi. Ho cercato di chiarire personalmente il significato di questa dilazione, che ci era stata suggerita, e mi è stato risposto che il motivo che l'ha ispirata è il timore che, nei sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo non arrivi in tempo utile a fare le nomine dei magistrati. Comprendo la preoccupazione, anche se mi auguro sia smentita dai fatti; osservo però che, ove ciò malauguratamente si verificasse, la conseguenza sarebbe solo un necessario rinvio dalla data di insediamento perché insediare i tribunali senzá giudici sarebbe veramente impossibile. Quindi si sposterebbe automaticamente anche la data di trapasso delle competenze, che proprio all'insediamento è collegata.

Un altro punto desidero sottoporre alla vostra attenzione in merito all'articolo 1. È la sua seconda parte, che ha un aspetto di novità coll'accoglimento di un'istanza regionale, che mi pare fondata. Poiché diciamo che per i cinque mesi che restano il Consiglio di Stato continua a giudicare sui ricorsi innanzi ad esso pendenti e ad introitarne nuovi, si può pensare che in alcuni casi, per i giudizi promossi dopo l'entrata in vigore della nuova legge, si possa avere interesse a vedere già applicato, per la relativa controversia, il doppio grado di giurisdizione. Questo può ottenersi, con la istanza di parte prevista dal secondo comma

dell'articolo 1 in discussione. Chiedo alla Commissione se l'istanza di trasferire la questione davanti ai tribunali regionali amministrativi sia operante anche se presentata da una soltanto delle parti, come stabilisce il testo che discutiamo, o se occorra, invece, il consenso di tutte le parti. Sono due soluzioni che hanno entrambe pro e contro. Chiedendo lo accordo di entrambe le parti, si diminuisce certo il numero dei casi di devoluzione; ma dare efficacia all'istanza di una sola parte può consentire che la richiesta sia fatta da chi sa di avere torto e chiede il passaggio alla competenza dei tribunali regionali solo per guadagnare tempo e ritardare la propria condanna.

L'articolo 2 è necessario in relazione alle altre norme. Faccio rilevare che sarà di scarsa applicazione, perché si riferisce esclusivamente all'ipotesi dei ricorsi ancora pendenti sulla carta, dinanzi alle cessate giunte provinciali amministrative. Dopo la declaratoria di loro incostituzionalità i ricorsi pendenti di un certo interesse sono stati ripresi davanti al Consiglio di Stato; ve ne sono però ancora alcuni rimasti giacenti, ai quali si applicherà questa norma, sicché se un interesse persiste, gli interessati chiederanno fissazione di udienze, se con il giudizio si estinguerà.

L'articolo 3 è collegato con l'articolo 1 e implica la trasmissione dalla periferia al Consiglio di Stato dei ricorsi che, sulla base del secondo comma dell'articolo 42 della legge n. 1034 e dell'interpretazione sopra lamentata, siano stati proposti ai tribunali amministrativi regionali in queste ultime settimane. Sono pochissimi, ma pure ad essi si deve provvedere.

Come ho già scritto nella relazione alla nostra proposta, preannuncio che dopo queste – che hanno carattere urgentissimo – altre norme di adattamento saranno necessarie per il buon funzionamento dei tribunali amministrativi. Ma mi sono ribellato all'istanza di chi voleva inserire già in questa proposta altre norme che non hanno carattere di urgenza e che avrebbero ritardato l'approvazione delle norme che vi ho illustrato: queste sono indilazionabili; per le altre, una pausa di meditazione sarà utile, per una saggia legiferazione.

Chiedo, pertanto, l'approvazione sollecita del presente provvedimento, con il quale intendiamo rendere un servigio alla giustizia amministrativa assicurando giusta tutela ai cittadini anche nel periodo di transizione tra il vecchio e il nuovo ordinamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUZZATTO. Non aggiungo nulla a quanto ha detto il relatore poiché siamo stati d'accordo nel presentare la proposta di legge. Sono anch'io dell'avviso che non sia bene proporre con l'attuale proposta di legge altre modifiche alla legge sui tribunali amministrativi, modifiche sulle quali non avremmo potuto trovare l'accordo immediatamente e che avrebbero reso, quindi, difficile l'approvazione mentre, per le norme previste nel testo al nostro esame, credo che l'urgenza di approvarle sia indiscutibile. Siamo, infatti, in una situazione di denegata giustizia, sulla configurabilità della quale, peraltro, ho dei dubbi, perché è difficile supporre che non possa esservi un giudice per decidere provvedimenti urgenti, quali le sospensive ed i provvedimenti cautelari; d'altra parte, il Consiglio di Stato non sarà sovraccaricato per risolvere questioni urgenti come quelle ipotizzate.

Sull'eliminazione della dizione « tre mesi » sono d'accordo; penso che sia un residuo del vecchio articolo 38. Vorrei aggiungere che lo emendamento dovrebbe ripetersi al secondo comma, in modo da leggersi: « fino alla data di insediamento ».

Non ho dubbi che, nella deprecata ipotesi che non siano insediati i tribunali regionali entro il termine previsto, non si recherà danno usando questa dizione.

Quanto al problema della richiesta di una o di entrambe le parti per lo spostamento del giudizio, dobbiamo tenere presente che, quando interviene una sospensiva, l'interesse è rovesciato se, ad esempio, è approvato un provvedimento cautelare. Ritengo, quindi, che sia meglio parlare di una delle parti. Siamo in un campo di competenza funzionale e guindi inderogabile. Noi provvediamo fin quando il doppio grado non esiste per legge, e sarebbe fuori luogo dire: « obbligatoriamente, a quel punto si cessa »; ma è giusto rimettersi all'iniziativa di parte, se una delle parti lo richieda. Che sia respinta una competenza funzionale stabilita dalla legge e in atto, credo sia difficile. Concludendo, penso sia bene mantenere la dizione « una delle parti ».

LUCIFREDI, Relatore. Mi rimetto alla Commissione.

ROBERTI. Non ho nulla da opporre alle considerazioni fatte circa i motivi di urgenza e l'assurda situazione determinatasi. Sono quindi d'accordo sullo spirito e sul testo della legge, soltanto preferirei mantenere la dizione « su richiesta di una delle parti », perché più aderente ai principi generali.

Alcune perplessità nutro, invece, per quanto riguarda l'iter procedurale, e non relativamente a questa legge, ma perché esso potrebbe costituire un precedente soprattutto per quanto riguarda la nostra Commissione dove, il più presto possibile, dovranno essere discussi provvedimenti che rivestono un notevole carattere di urgenza. Non so fino a che punto potremo in futuro trincerarci dietro la prassi costituzionale, dal momento che oggi non ci uniformiamo del tutto ad essa. Ritengo sarebbe stato molto più corretto, poiché siamo in presenza di una disfunzione verificatasi in sede di applicazione di una legge, un intervento da parte dell'Esecutivo mediante decreto-legge.

Non è mia intenzione sollevare un'eccezione formale a questo proposito, però gradirei venisse chiaramente precisato che la Commissione si ritiene unanimemente convinta di trovarsi di fronte ad una situazione assolutamente eccezionale che rende indispensabile un intervento che essa considera uno strappo straordinario alla regola, tale da non costituire un precedente che in futuro possa essere invocato.

In mancanza di una dichiarazione del genere, signor Presidente, ci invischieremmo in una posizione molto dubbia dal punto di vista della costituzionalità delle nostre funzioni, creando a noi stessi vincoli ed obblighi ai quali non sapremmo come sottrarci.

PRESIDENTE. Nutro le sue stesse perplessità, onorevole Roberti, tanto è vero che ho convocato la Commissione in sede legislativa soltanto dopo aver ricevuto la lettera del Presidente della Camera, di cui ho dato prima lettura. Mi sono deciso inoltre soltanto dopo aver constatato che il contenuto del provvedimento non è assolutamente innovativo, ma esclusivamente interpretativo di una legge in cui sono state notate carenze costituzionali, tanto è vero che era stato persino avanzato il proposito di un ricorso alla Corte costituzionale.

Comunque, ripeto, pur tenendo presente il contenuto del provvedimento e l'eccezionalità della situazione, temendo di costituire un precedente, non ho voluto convocare la Commissione di mia esclusiva iniziativa, ma ho atteso che fosse lo stesso Presidente della Camera ad invitarmi a convocarla.

ROBERTI. Non vorrei però che in futuro, constatando la presenza di una analoga situazione d'urgenza, il Presidente della Camera potesse imporci di seguire nuovamente un *iter* del genere.

PRESIDENTE. Non si è trattato di un'imposizione, ma di un invito e di un suggerimento.

TUCCARI. Innanzi tutto desidero dare la mia adesione al contenuto della legge, riconoscendo l'urgenza che ci spinge ad intervenire e sottolineando che il Consiglio di Stato avrebbe anche potuto esercitare il suo acume in una interpretazione maggiormente coerente con lo spirito del provvedimento.

In secondo luogo approfitto della presenza del ministro Restivo per invitare il Governo a rendersi conto dell'inadeguatezza delle norme relative alla disciplina degli organi di giustizia amministrativa di primo grado in Sicilia. Tali norme hanno costituito oggetto di impugnativa da parte della Regione siciliana la quale ritiene, con fondamento, che la disciplina sulla competenza attribuita ai suoi organi di giustizia amministrativa di primo grado sia restrittiva rispetto alla stessa competenza attribuita ai tribunali amministrativi delle regioni a statuto ordinario: ed indubbiamente è una contraddizione che una regione a statuto speciale abbia una competenza inferiore a quella attribuita alle regioni a statuto ordinario.

Esesndo già stata interessata a ciò la Corte costituzionale, il Governo dovrebbe adottare gli opportuni provvedimenti perché si possa giungere il più rapidamente possibile ad una normativa più idonea sotto il profilo costituzionale.

BIONDI. Aderiamo alle conclusioni del relatore e del cofirmatario della proposta di legge, riconoscendo l'urgenza di provvedere in modo sollecito onde evitare una stasi che non avrebbe giustificazioni. Siamo anche lieti che il Presidente della Camera, nella sua lettera, ponga l'accento sull'eccezionalità della discussione di questo provvedimento in sede legislativa, mentre è in atto una crisi di Governo.

Anche noi, concordi con il Presidente, desideriamo sottolineare come l'urgenza e l'eccezionalità assoluta del provvedimento ci spingano ad agire, e come tale *iter* eccezionale non sia successivamente invocabile per altre leggi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

RESTIVO, Ministro dell'interno. Concordo con le considerazioni degli onorevoli Lucifredi e Luzzatto. Per quanto riguarda il problema sottolineato dall'onorevole Tuccari, non posso che dichiarare, anche in considerazione della peculiarità della situazione presente – la crisi di Governo – che cercheremo insieme la soluzione in grado di determinare un superamento di eventuali situazioni di sfasamento che possano pesare sull'amministrazione della giustizia nell'ambito della regione siciliana.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'articolo 38 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista dalla presente legge ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali medesimi fissata ai sensi del primo comma dell'articolo 43.

Per i giudizi sui ricorsi notificati fino alla scadenza dei tre mesi successivi alla data di insediamento, rimane ferma l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore. Per altro una delle parti, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza suddetta, può chiedere, con istanza al presidente del collegio, che il ricorso sia trasmesso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente, che deve indicare nella domanda.

Il presidente provvede con decreto, che deve essere notificato alle altre parti, a cura di quella che ha proposto l'istanza, entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione da parte della segreteria ».

L'onorevole Lucifredi ha presentato i seguenti emendamenti:

al secondo comma, sopprimere le parole: « alla scadenza dei tre mesi successivi ».

Gli onorevoli Galloni e Bosco hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « una delle parti, nel termine perentorio di sesanta giorni dalla scadenza suddetta, può chiedere », con le altre: « se le parti sono d'accordo possono chiedere, nel termine perentorio di 60 giorni dalla scadenza suddetta ».

GALLONI. Vorrei illustrare l'emendamento in quanto le perplessità esposte dal relatore sul punto credo siano fondate: ci presterem-

v legislatura — prima commissione — seduta del 26 gennaio 1972

mo, infatti, ad abusi processuali se lasciassimo ad una soltanto delle parti la possibilità della richiesta. D'altronde, il principio che le parti devono essere d'accordo per richiedere il mutamento di competenza si ricava anche dall'articolo 360 del codice di procedura civile che tratta la possibilità di « saltare » la giurisdizione d'appello. Soprattutto mi preoccupo perché penso che i tribunali regionali entreranno in vigore da una determinata data e per tutti i processi pendenti si può dare facoltà di devoluzione ad entrambe le parti.

DI PRIMIO. Nei tribunali amministrativi esiste il doppio grado di giurisdizione; vi è, quindi, il diritto del cittadino di sottoporre la questione che lo interessa al tribunale amministrativo e poi al Consiglio di Stato in secondo grado, ma gran parte delle materie devolute ai tribunali amministrativi erano di competenza delle giunte provinciali amministrative: quindi, esisteva già il doppio grado di giurisdizione, e si tiene conto di una situazione giuridica confermativa; non vedo, pertanto, perché non si debba applicare la norma a richiesta di una delle parti.

ROBERTI. È chiaro che vi sono interessi contrastanti, e quindi questo comporta l'impossibilità di accordo fra le parti e la norma si presterebbe ad altre situazioni non piacevoli. Sono, perciò, d'accordo per mantenere la dizione « una delle parti ». O diciamo che fin dall'inizio si affida la competenza al Consiglio di Stato, o dobbiamo dare la facoltà in questione a chi vi ha interesse.

BIONDI. Mi associo a quanto ha detto lo onorevole Roberti.

BOSCO. Praticamente questo inciso contraddice totalmente con il resto del provvedimento perché certo le parti ricorreranno a questo artificio processuale, salvo, come ha detto l'onorevole Luzzatto, che i provvedimenti vadano avanti per le sospensive. Penso, quindi, che la facoltà debba essere esercitata d'accordo fra le parti, secondo un principio processuale diffuso. Né si lede il diritto di alcuno, perché, in realtà, nel termine previsto da questa e dalla precedente legge del 1971, tutta la materia passa alla competenza del tribunale amministrativo regionale.

Insisto, quindi, sull'emendamento presentato con il collega Galloni.

TUCCARI. Nel campo della tutela degli interessi la scelta più obiettiva si dà all'inte-

resse che chiede per la propria tutela il ricorso al sistema di giustizia amministrativa aggiornato; non vige il principio dei diritti quesiti. Quindi, credo che la tutela vada accordata a chi fra i due si schiera a favore del ricorso attuale. Vi è, inoltre, il pericolo di aprire una strada verso le remore di decisioni di giustizia amministrativa di primo grado.

LATTANZI. Vi è un principio generale che la legge istitutiva dei tribunali amministrativi intende ripristinare, quello cioè della garanzia del doppio grado di giurisdizione che, dopo la sentenza della Corte costituzionale, è stato reso inoperante. Mi pare che lo aspetto prevalente si garantisca attraverso la formula che è stata qui proposta e in favore della quale è intervenuto l'onorevole Di Primio.

La preoccupazione di prestare il fianco ad alcune particolari, interessate impostazioni di questa o quella parte credo che sia secondaria, perché, in definitiva, resta il secondo grado rappresentato dal Consiglio di Stato che copre l'eventuale convenienza che si sia manifestata per una delle parti nel chiedere che prima se ne interessi il tribunale amministrativo. D'altra parte l'equiparazione con le norme di procedura civile mi pare relativamente calzante perché, a prescindere dalla diversa natura delle questioni, ci è in ogni caso garantito il doppio grado di giurisdizione: si salta uno dei tre gradi, ma non si riduce mai ad un solo grado il giudizio.

L'onorevole Bosco dice che si riduce tutto, in sostanza, ai provvedimenti urgenti o cautelari; ma in effetti mi pare che la legge miri prevalentemente a questo.

Quindi, chiedo che, pur con qualche perpressità, sia questa la strada migliore.

TUCCARI. Se accettassimo questa proposta, potrebbe sorgere un'altra questione: una delle parti, non il ricorrente, ma l'altra, il giorno in cui fossero insediati i tribunali, potrebbe istruire un altro procedimento di fronte da essi. In questo caso, avremmo sostanzialmente due giudizi sulla medesima materia, con una delle parti che si vuole affidare al Consiglio di Stato, mentre l'altra ricorre al tribunale amministrativo regionale; si verificherebbe, insomma, una situazione ben complessa.

Di questo problema abbiamo abbondantemente parlato con l'onorevole Lucifredi, decidendo alla fine di trasferirlo in Commissione per vedere di risolverlo tutti insieme.

LUCIFREDI, Relatore. Vorrei prima di tutto cercare di chiarire un punto sollevato da alcuni colleghi intervenuti richiamandosi ad una situazione di fatto, che non è la reale: è stato infatti da più parti detto che, in sostanza, non si tratta che di ripristinare una preesistente competenza di doppio grado, già esistente quando c'erano le giunte provinciali amministrative. Questo è vero soltanto nella misura di un terzo e non di più, perché la norma si applica anche a tutti i ricorsi fino ad oggi spettanti al Consiglio di Stato in unico grado. Le giunte provinciali amministrative non hanno mai avuto la competenza che ora si attribuisce ai tribunali regionali contro provvedimenti statali in materie istituzionalmente spettanti alla competenza propria del Consiglio di Stato.

È di questi casi che mi préoccupo, specialmente considerando i ricorsi infondati, prossimi a trattazione e a reiezione da parte del Consiglio di Stato, la cui decisione si ritarderà almeno di un anno, e spesso di più, colla richiesta di devoluzione ai tribunali regionali fatta fraudolentemente dal ricorrente, che sa bene che il suo ricorso sarà respinto. Il suo vantaggio sarebbe particolarmente grave ed ingiustfiicato, nei riguardi di provvedimenti la cui esecuzione sia stata sospesa. E penso anche a taluni casi di ricorsi elettorali che stanno per esser decisi, e porterebbero ai posti loro spettanti consiglieri illegittimamente esclusi, mentre la dilazione porta costoro a permanere indebitamente in carica un anno ancora.

ROBERTI. Se hanno il diritto di seguire quella via, lo possono fare.

LUCIFREDI, *Relatore*. Bisogna vedere se il diritto lo hanno (credo di no), o se vogliamo darglielo. E per vedere se dobbiamo darglielo, dobbiamo pensare alle conseguenze. Io non assumo una particolare posizione a questo riguardo, e mi rimetto alla Commissione; però è mio dovere mettere in luce anche le conseguenze negative cui il sistema proposto apre la via.

ROBERTI. Se la situazione deve diventare così pesante e grave, allora decidiamo di non farne niente per il momento: vuol dire che ne riparleremo quando il Governo potrà intervenire nella pienezza delle sue funzioni. Dico questo perché mi sembra ci sia una vera e propria contraddizione nell'impostazione del relatore.

LUCIFREDI, *Relatore*. Non è così. Comunque, ripeto che mi rimetto alla Commissione.

ROBERTI. Dal momento che il relatore ha presentato una tesi, la dovrebbe sostenere fino in fondo; e se non lo fa ce ne dovrebbe almeno spiegare le ragioni. Se poi la situazione è tanto grave che non sa nemmeno lui che soluzione adottare, allora fermiamoci ed aspettiamo che il Governo abbia nuovamente la pienezza dei suoi poteri.

RESTIVO, Ministro dell'interno. Io ringrazio il relatore perché ci ha dato la possibilità di valutare questo problema in ogni suo aspetto. Che ci sia una effettiva urgenza di provvedere in merito, nessuno lo può negare, però poi nascono inevitabilmente altri problemi. Comunque, per quanto riguarda lo emendamento Galloni (che indubbiamente cerca di realizzare un'esigenza di armonia) io sarei dell'avviso dell'onorevole Lucifredi e, pertanto, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione al primo comma dell'articolo 1 il mantenimento delle parole « dopo tre mesi ».

(È respinto).

S'intende, pertanto, accolta la soppressione delle predette parole.

Pongo in votazione, al secondo comma, il mantenimento delle parole « alla scadenza dei tre mesi successivi ».

(È respinto).

S'intende, pertanto, accolta la soppressione delle predette parole.

Pongo in votazione l'emendamento Galloni e Bosco al secondo comma, sul quale il relatore ed il Governo si sono rimessi alla Commissione.

(È respinto).

LUCIFREDI, *Relatore*. Sottolineo l'opportunità che in sede di coordinamento, in considerazione dell'intervenuta approvazione dell'emendamento soppressivo al secondo comma, la parola « scadenza », che figura al sesto . e settimo rigo del medesimo comma, sia sostituita con quella di « data ».

PRESIDENTE, D'accordo onorevole Lucifredi

Pongo in votazione l'articolo 1 quale risulta con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne data lettura:

ART. 2.

L'articolo 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:

« Salvo il disposto dell'articolo 38, gli atti relativi a tutti i giudizi di competenza dei tribunali amministrativi regionali, attualmente pendenti davanti ad organi, le cui attribuzioni giurisdizionali sono venute meno, sono trasmessi d'ufficiò alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro sessanta giorni dalla data del suo insediamento fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43.

Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di scadenza dei sessanta giorni di cui al comma precedente.

Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione degli atti alle parti costituite.

Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione dell'avviso della segreteria, richiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione ».

(È approvato).

ART. 3.

I ricorsi, già proposti ai tribunali amministrativi regionali ai sensi del secondo comma dell'originario articolo 42 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono d'ufficio trasmessi agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del precedente articolo 1.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Lucifredi e Luzzatto: « Modifiche e interpretazioni della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sull'istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (3939).

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertucci, Biondi, Bosco, Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cavallari, Ciampaglia, Di Primio, Fregonese, Galloni, Gullo, Lattanzi, Lucifredi, Nucci, Ollietti, Protti, Roberti, Scaglia, Senese, Spagnoli, Tuccari.

La seduta termina alle 13,5.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. Giorgio Spadolini

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. Antonio Maccanico

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO